

Legge regionale 16 aprile 1980, n.29

**Contributi di avviamento ed indennità per i giovani ai fini del recupero di terreni abbandonati o insufficientemente coltivati.**

ARTICOLO 1

Alle cooperative agricole comprese quelle costituite ai sensi dell'articolo 18 della Legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni e ai coltivatori diretti, singoli o associati, ai quali siano state assegnati terreni, in virtù di leggi in materia di terre incolte, abbandonate, malcoltivate o insufficientemente coltivate di proprietà pubblica o privata o appartenenti al demanio, o che abbiano comunque acquisito la disponibilità in proprietà, in affitto o mediante concessione amministrativa pluriennale, di terreni considerati incolti, abbandonati, malcoltivati o insufficientemente coltivati, con lo scopo del loro recupero o potenziamento produttivo, può essere concesso, a condizione che provvedano direttamente alla coltivazione dei terreni, un contributo una tantum di avviamento pari a:

- L. 100.000 ad ettaro per seminativi e prati artificiali;
- L. 300.000 ad ettaro per colture orticole e industriali;
- L. 600.000 ad ettaro per colture arboree specializzate.

Quando trattasi di terreni incolti o abbandonati il suddetto contributo è aumentato del 50%.

Il contributo di cui al comma precedente viene corrisposto su domanda degli aventi diritto e previo accertamento della avvenuta rimessa a coltura o dello avvenuto potenziamento colturale dei terreni assegnati o acquisiti ai sensi del precedente comma. Il Contributo può essere erogato anche nel corso della esecuzione dei lavori in relazione al loro stato di avanzamento.

ARTICOLO 2

La indennità prevista dall'art. 13 della LR 3 novembre 1979, n. 53, da corrispondere nella misura e con le modalità da determinare con deliberazione del consiglio regionale su proposta della Giunta, come previsto dal secondo comma del suddetto articolo, può essere concessa anche per i giovani dai 15 ai 35 anni effettivamente impegnati nell'attività lavorativa, titolari o coadiuvanti di aziende coltivatrici singole o associate, soci di cooperative agricole o di società semplici di lavoratori agricoli, anche quando la disponibilità della terra incolta, abbandonata, malcoltivata o insufficientemente coltivata sia stato ottenuto con atti diversi dai decreti di assegnazione di cui all'articolo 4, ultimo comma della citata LR 3 novembre 1979,

n. 53, cioè in proprietà, in affitto o mediante concessione amministrativa pluriennale.

L'indennità prevista dal comma precedente non è cumulabile con il contributo in favore dei giovani previsto dall'articolo 20 della legge 1 giugno 1977 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, né con la indennità per i giovani prevista dall'articolo 40 della LR 7 settembre 1977, n. 71.

### ARTICOLO 3

Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge i soggetti beneficiari devono presentare la domanda al Presidente della Regione tramite gli uffici provinciali dell'agricoltura, foreste e alimentazione competenti per territorio i quali provvederanno alla istruttoria delle domande medesime ed agli accertamenti necessari.

L'esame e l'approvazione delle domande ha luogo sulla base delle norme di cui all'art. 2, comma 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440 se trattasi di terreni incolti o abbandonati e sulla base degli elementi di comparazione definiti dalle commissioni provinciali ai sensi dell'art. 3, comma 1 della citata legge 4 agosto 1978 n. 440 se trattasi di terreni malcoltivati o insufficientemente coltivati.

Sulle domande presentate decide la Giunta regionale la quale può delegare i propri poteri ai coordinatori degli uffici provinciali dell'agricoltura, foreste e alimentazione ai sensi della LR 22 agosto 1977, n. 56.

### ARTICOLO 4

Per la corresponsione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge sarà fatto fronte con i fondi derivanti dalle assegnazioni della Legge 27-12-77 n. 984 iscritti al Cap. 44400 del bilancio per il corrente esercizio, la cui descrizione viene integrata con la indicazione della presente legge.

Per la corresponsione dell'indennità prevista all'articolo 2 sarà fatto fronte con lo stanziamento iscritto al Cap. 44200 del Bilancio per il 1980, la cui descrizione viene integrata con l'indicazione della presente legge.

Per gli esercizi successivi si provvederà con apposite leggi di bilancio.

### ARTICOLO 5

(Norma transitoria)

I benefici previsti dagli articoli precedenti possono essere concessi anche in favore di coloro che abbiano acquisito la

disponibilita', ai sensi dell'art. 1, di terreni incolti, abbandonati, malcoltivati, o insufficientemente coltivati ed abbiano provveduto alla loro rimessa a coltura o al loro potenziamento produttivo, prima dell'entrata in vigore della presente legge a far data dal 1 dicembre 1977.

Quando la disponibilita' dei terreni risulti da atti diversi da quelli previsti dalla legislazione in materia di terre incolte i richiedenti devono produrre la documentazione attestante la disponibilita' del terreno ed una dichiarazione sostitutiva di notorieta' da essi sottoscritta attestante lo stato del terreno al momento dell'inizio della disponibilita' ed i lavori su di esso effettuati.

All'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo provvede la Giunta regionale sulla base di un programma da essa sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale. A tal fine i richiedenti devono presentare domanda secondo le modalita' di cui al precedente articolo 3, comma 1 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.